

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Termine per il deposito delle memorie di replica, spedizione a sentenza della causa

L'evento morte che ha colpito una parte convenuta non incide in alcun modo sulla definizione del giudizio allorchè il predetto evento sia stato comunicato al giudice successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, giacchè è questo il termine - e non quello della precisazione delle conclusioni - che segna il momento della c.d. spedizione a sentenza della causa.

Tribunale di Roma, sentenza del 3.11.2017

...omissis...

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.cccc hanno citato in giudizio ccc proprio e nella qualità di erede di ccc fine di ottenere accertamento del diritto di proprietà per effetto del decorso del termine di legge ex art. 1158 c.c. del cc

Con comparsa di costituzione e risposta i resistenti hanno contestato la domanda sin in rito che nel merito.

Con ordinanza dello 04/07/2014 è stato modificato il rito da sommario di cognizione ad ordinario e, concessi i termini istruttori ex art. 183 co. VI c.p.c. escussi i testi ammessi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/02/2017 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica.

In primo luogo, deve osservarsi che l'evento morte che ha colpito una parte convenuta non incide in

alcun modo sulla definizione del giudizio allorchè il predetto evento sia stato comunicato al giudice successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, giacchè è questo il termine - e non quello della precisazione delle conclusioni -

che segna il momento della c. d. spedizione a sentenza della causa (a causa è stata rimessa al giudice / collegio per la decisione (Sent. Trib. di Roma, Sez IV, 10/04/1997).

Sicchè in tal caso, la decisione della causa procede secondo la prospettazione scritta delle parti.

In secondo luogo è inammissibile ed irrituale la produzione documentale effettuata da parte attrice in allegato alla comparsa conclusionale consistente nelle sentenze peraltro prodotte in allegato a due depositi di atti conclusivi.

Sicchè non se ne può tenere in alcun conto ai fini della decisione avendo dovute essere prodotte in ottemperanza della lettura degli atti e dei documenti di causa e delle risultanze dell'istruttoria è emerso che la domanda non può essere accolta per difetto di prova non potendosi ritenere sufficiente ai fini voluti dalla parte attrice la documentazione allegata al fascicolo.

L'istituto dell'usucapione ex art. 1158 c.c. invocato presuppone come noto la sussistenza di due "elementi uno di carattere materiale, costituito dall'esercizio riguardo al bene, dei poteri attribuiti da tale diritti e corrispondenti all'esercizio di attività corrispondenti alle facoltà connesse con il diritto di proprietà e l'altro di carattere psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene nella pienezza di tutte le facoltà dominicali" (Sent. Cass. 18/02/1980, n. 1172, rv 404655).

Il possesso ad usucapionem richiede, infatti, un comportamento continuo ed ininterrotto protrattosi per il tempo espressamente stabilito dalla legge ex art. 1158 c.c.

Ciò posto, alla luce delle contestazioni svolte dalla parte convenuta e dall'istruttoria espletata, deve

osservarsi che gli elementi addotti da parte attrice a sostegno dell'acquisto del proprio diritto e consistenti in particolare nell'aver provveduto ad eseguire dei lavori di piantumazione e di pulizia non possono essere ritenuti a fornire la prova della domanda, prova che, nel caso in esame, deve essere rigorosa e precisa tenuto conto della particolare incisività che essa avrebbe in caso di accoglimento a carico dei convenuti e deve consistere nell'effettiva dimostrazione degli elementi costitutivi della norma - anche costituiti da indizi - e nel concreto esercizio attività che sono proprie del dominus (Cass. 29/07/2013, n. 18215, rv. 627301).

L'esame testimoniale espletato mediante l'escussione dei testi offerti da entrambe le parti ha condotto a risultati non univoci.

Infatti, ccccc respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.

pqm

Respinge la domanda in quanto non provata; condanna altresì gli attori in solido tra loro a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile